

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 18 LUGLIO 2007

N. 102 suppl.



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**S O M M A R I O**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

**Leggi e Regolamenti regionali**

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007, n. 17

**“Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco, art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della L. 24.11.2003 n. 326”.**

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007, n. 18

**“Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n.152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”.**

Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2007, n. 19

**“Tavolo permanente per la Sanità Elettronica della Puglia – TSE Puglia”.**

Pag. 15

## PARTE I

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 16 LUGLIO  
2007, N. 17

**Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco, art. 48 commi 21,22,23,24 della l. 24.11.2003 n. 326.**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L. 24/11/2003, n. 326, Art. 48 commi 21, 22, 23 e 24.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 890 del 19/06/2007 di adozione di un regolamento attuativo della legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Titolo I**

Attività di Informazione Scientifica sui farmaci nella Regione Puglia

**Art.1**

Le Aziende farmaceutiche che intendono svolgere attività di informazione scientifica sui farmaci nella Regione Puglia, comunicano all'Assessorato

alle Politiche della Salute:

- nome, cognome, codice fiscale e data di inizio dell'attività dei propri informatori scientifici (ISF), specificando l'eventuale area terapeutica che essi rappresentano e l'ambito territoriale in cui svolgono la loro attività;
- codice identificativo dell'Azienda stessa ed eventuali aziende farmaceutiche consociate/associate;
- autocertificazione dei requisiti previsti dall'art.122 del D.Lvo 219/06, con particolare riferimento a:
  - titolo di studio;
  - attività svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un'unica impresa farmaceutica;
  - il nominativo del responsabile scientifico da cui dipendono gli ISF;
  - il responsabile aziendale della farmacovigilanza;
- gli ISF devono essere dotati di tesserino di riconoscimento (foto compresa), che riporti i seguenti dati:
  - § nome e cognome;
  - § codice fiscale;
  - § data inizio attività presso l'Azienda farmaceutica;
  - § logo e nome dell'Azienda farmaceutica;
  - § codice identificativo a barre che individui l'ISF e l'Azienda farmaceutica;
  - § area terapeutica nella quale l'ISF opera;
  - § ambito territoriale e/o ASL e/o AO nelle quali l'ISF opera.

Detto tesserino è fornito dalle rispettive Aziende farmaceutiche e vidimato dalla Regione Puglia, sulla base degli elenchi dei nominativi inviati all'Assessorato alle Politiche della Salute. L'informatore scientifico deve esibire il tesserino per l'accesso nelle strutture del SSR, incluse quelle convenzionate.

Ogni successiva variazione dell'elenco dei nominativi dovrà essere tempestivamente (max 30 giorni) comunicata alla Regione, Assessorato alle Politiche della Salute; in caso di cessazione del rapporto di lavoro il tesserino dovrà essere ritirato immediatamente dall'Azienda farmaceutica.

**Art. 2**

Lo svolgimento dell'attività degli ISF all'interno delle strutture del SSR, viene assicurato e agevolato dalle Direzioni delle suddette strutture attraverso l'individuazione di locali idonei (esempio sala medici, biblioteca di reparto, studio del medico) in fasce orarie concordate con il responsabile dell'unità operativa, sensibilizzando la disponibilità dei medici e farmacisti e promuovendo la condivisione di una politica aziendale di programmazione degli incontri di informazione scientifica sui farmaci mediante visite individuali preferibilmente su appuntamento e attraverso incontri collegiali organizzati dalle Direzioni medesime e/o dal responsabile del reparto/unità operativa. Non sarà pertanto ammesso lo svolgimento dell'attività di informazione medico scientifica all'interno dei reparti di degenza nonché negli ambulatori specialistici durante l'orario di visita dei pazienti.

Lo svolgimento dell'attività degli ISF negli studi medici convenzionati (MMG, PLS e Guardia Medica) avviene in apposito orario, concordato con il medico, nei giorni dal lunedì al venerdì e comunque nel rispetto del CCNL.

**Titolo II**

Servizio di Informazione scientifica sui farmaci presso tutti i medici interessati alla prescrizione.

**Art. 3**

Al fine di agevolare la programmazione degli incontri, deve essere apposto negli studi medici convenzionati e nelle strutture del SSR un apposito cartello, su modello univoco della Regione Puglia, nel quale siano chiaramente individuati gli orari e le modalità di ricevimento degli ISF.

**Art. 4**

Il numero delle visite individuali di ogni ISF ai singoli medici è quantificabile in un numero massimo di 5 (cinque) visite annuali per ogni medico interessato alla prescrizione.

Qualora un ISF sia responsabile del servizio di informazione scientifica di più prodotti, il numero massimo di visite rimane comunque determinato, in 5 (cinque) per anno per medico, fatta salva l'esi-

genza di veicolare nuove informazioni rilevanti sull'uso appropriato dei medicinali (modifiche dell'RCP – es. nuove indicazioni terapeutiche – o nuove informazioni sulla sicurezza – es. avvertenze, eventi avversi, controindicazioni, effetti collaterali).

**Art. 5**

Gli ISF devono svolgere l'attività professionale prevista dalla normativa vigente, presso i medici individualmente; la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all'attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dall'informazione scientifica.

**Art. 6**

Gli ISF non possono svolgere alcuna attività di tipo commerciale presso le farmacie, sia ospedaliere che aperte al pubblico (convenzionate). Gli Informatori Scientifici del Farmaco non possono chiedere al farmacista informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici.

Non è consentito inoltre, agli operatori del SSN e delle farmacie convenzionate, fornire agli informatori scientifici né indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici né informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali.

**Art. 7**

È fatto obbligo alle aziende farmaceutiche di comunicare alla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, ogni sei mesi, entro il 31 gennaio a il 31 luglio di ogni anno:

- il numero dei medici e dei farmacisti operanti nella Regione oggetto dell'attività di informazione scientifica del farmaco;
- il numero medio mensile di interventi effettuati dagli ISF presso i singoli operatori sanitari oggetto dell'attività di informazione scientifica.

**Titolo III**

CESSIONE E ACQUISIZIONE DI CAMPIONI GRATUITI (art. 125 D. Lvo. 219/06)

**Art. 8**

I campioni gratuiti di cui all'art. 125 del D. Lvo. 219/06 possono essere consegnati dagli ISF, ai

medici autorizzati a prescrivere il medicinale, secondo i criteri di seguito schematizzati:

- due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale, esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di 8 (otto) campioni annui per ogni dosaggio e forma;
- per i farmaci in commercio da più di diciotto mesi, invece, gli ISF possono consegnare al medico non più di 4 (quattro) campioni complessivi a visita entro il limite massimo di 10 (dieci) campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale.

I suddetti limiti quantitativi non si applicano alla fornitura di campioni di farmaci non rimborsabili dal SSN.

#### **Art. 9**

La consegna gratuita dei campioni di medicinali, ai medici autorizzati a prescriberli, è subordinata ad una richiesta scritta – che riporti in modo leggibile la data, il nome e cognome, il timbro e la firma del medico richiedente, il numero di campioni per farmaco di ogni dosaggio e forma farmaceutica. Le Aziende farmaceutiche sono tenute a farsi consegnare dagli ISF ogni richiesta medica, conservarla per 18 mesi, e a fornire la suddetta documentazione in caso di richiesta da parte della Regione.

Il medico che ha richiesto i campioni secondo le modalità sopra descritte e secondo le qualità indicate, è direttamente responsabile della gestione e della corretta conservazione dei campioni stessi.

#### **Art. 10**

Fatto salvo quanto previsto per i campioni gratuiti non è consentita la cessione a titolo gratuito di medicinali. Per i farmaci destinati ad “uso compassionevole” o alle sperimentazioni cliniche si fa riferimento alla specifica normativa vigente (Decreto 8.5.2003 e D. Lvo 211/2003).

### **Titolo IV**

**MATERIALE INFORMATIVO** (art. 120 D. Lvo. 219/06)

#### **Art. 11**

È consentito utilizzare per l'informazione al medico solo materiale autorizzato dal Ministero della Salute (ora Agenzia Italiana del Farmaco), ai sensi della normativa vigente.

Ad ogni visita, gli ISF devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato, il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il prodotto può essere prescritto con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lvo. 219/06.

Nessun'altra documentazione può essere fornita al medico se non sono trascorsi 10 giorni dalla data di deposito della documentazione stessa presso l'Agenzia Italiana del Farmaco. Detta data deve essere riportata nel materiale divulgato.

In ogni caso le informazioni contenute nella suddetta documentazione devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio o modifica dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Pertanto nessun altro materiale, quale ad es. documentazione ad uso interno da parte dell'Azienda farmaceutica può essere utilizzato ai fini dell'informazione scientifica dagli ISF. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti in materia di farmacovigilanza.

Gli informatori Scientifici del Farmaco ( ISF) devono trasmettere all'Azienda USL ogni singola reazione avversa di farmaci di cui dovessero venire a conoscenza.

#### **Art. 12**

**CONCESSIONE DI PRODOTTI GRATUITI PROMOZIONALI DI VALORE TRASCURABILE** (art. 123 D. Lvo. 219/06)

L'art. 123 del D. Lvo. 219/06 nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso i medici o farmacisti prevede il

divieto di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

La quantificazione del predetto valore trascurabile a fissata in un massimo di 20,00 annui per Azienda farmaceutica per ogni singolo medico o farmacista.

Le Aziende Farmaceutiche comunicheranno alle ASL gli omaggi di "valore trascurabile" in distribuzione ai medici e ai farmacisti indicando il valore dell'omaggio.

Considerato che il valore in costo di abbonamenti alle riviste scientifiche, di testi, di documenti su supporto informatico, ecc., collegati all'attività espletata dal medico e dal farmacista è generalmente superiore a 20,00 superando quindi i limiti posti dalla determinazione della quantificazione del "valore trascurabile", viene stabilito che la cessione gratuita di detto materiale può essere effettuata solo a favore delle unità operative delle AO/ASL.

In questo caso l'Azienda farmaceutica è tenuta a darne comunicazione alle Direzioni aziendali delle ASL/AO di appartenenza, in quanto detti prodotti si configurano come un bene comune a tutti gli operatori sanitari, dipendenti o convenzionati, dell'Azienda sanitaria della Regione.

Per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta la cessione di detto materiale viene effettuata presso il Distretto di competenza, salvo diversi accordi tra medici convenzionati e azienda sanitaria.

Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.

### Art. 13

CONVEGNI E CONGRESSI RIGUARDANTI I MEDICINALI (art. 124 D. L.vo 219/06 come modifica dell'art. 48, comma 23 della L 326/2003)

La normativa vigente prevede che le aziende farmaceutiche, che organizzano o contribuiscono a realizzare congressi, debbano essere previamente

autorizzate dal Ministero della Salute (ora Agenzia Italiana del Farmaco) sentita la Regione o Provincia Autonoma dove ha sede l'evento.

Le Aziende farmaceutiche comunicheranno alle Aziende Ospedaliere/Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia i nominativi dei medici e dei farmacisti loro dipendenti o convenzionati che a qualsiasi titolo partecipano a congressi, convegni, eventi formativi di gruppo, ECM da loro organizzati e/o promossi e/o finanziati.

Gli operatori sanitari che, a qualsiasi titolo (relatori, ospiti ecc.), partecipano a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche, devono darne preventiva comunicazione alla Azienda Sanitaria da cui dipendono.

A tal fine presso il responsabile alla formazione di ogni azienda sanitaria e ospedaliera sarà istituito un registro, in analogia a quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 48 della Legge 326/2003.

### Art. 14

#### VIGILANZA E CONTROLLO

La Regione Puglia, al fine di ridurre alcune criticità dell'attuale sistema di informazione scientifica come:

- insufficienza di informazioni primarie e secondarie sul rapporto rischio-beneficio dei farmaci;
- insufficienti garanzie che l'informazione scientifica sia garantita, in modo uniforme, a tutti i medici;
- insufficienti garanzie che l'informazione scientifica sia garantita, in modo uniforme su tutti i medicinali;
- indipendenza dell'informazione scientifica;
- marginalità dell'informazione scientifica pubblica;
- mancanza di una informazione scientifica rivolta a strategie terapeutiche in funzione di categorie di farmaci;

provvede alla costituzione, a livello regionale di apposita commissione, presieduta dall'Assessore alle Politiche della Salute o da un suo delegato, nella quale sarà previsto un rappresentante di:

- ✓ Ordine dei medici;
- ✓ Ordine dei farmacisti;

- ✓ Medici di medicina generale;
- ✓ Pediatri di libera scelta;
- ✓ Medici dipendenti del SSN;
- ✓ Farmacisti dipendenti del SSN;
- ✓ Assessorato alle Politiche della Salute;
- ✓ Farindustria;
- ✓ Associazioni degli informatori scientifici.
- ✓ Delle OO.SS. Confederali maggiormente rappresentative.

A detta commissione dovrà essere demandata, ad integrazione della informazione scientifica prodotta dall'industria farmaceutica, la programmazione e realizzazione, anche in collaborazione con l'industria farmaceutica, di incontri, con tutti i sanitari che operano nel bacino di utenza, su specifici temi legati all'impiego dei medicinali.

La stessa Commissione dovrà avviare processi di monitoraggio continuo per l'identificazione di strumenti, modalità e azioni finalizzate all'applicazione ed alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento nonché alla definizione di indicatori di appropriatezza dell'attività di informazione scientifica, anche in relazione all'andamento della spesa farmaceutica.

La Regione Puglia dovrà, con proprio provvedimento individuare la tipologia e la gravità delle inadempienze relative al presente regolamento indicando eventuali sanzioni a carico dell'Azienda Farmaceutica titolare dell'AIC o dei sanitari inadempienti.

Per tutte le altre attività di informazione scientifica rimane in vigore quanto già previsto sul tema dalla normativa vigente.

Tutte le violazioni al presente provvedimento e quelle relative al D. Lvo. 219/06 verranno comunicate oltre che alle autorità competenti anche al Ministero della Salute ed all'Agenzia Italiana del Farmaco ognuno per la materia di propria competenza.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e

per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 luglio 2007

Vendola

## REGOLAMENTO REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 18

### **Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n°152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo".**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto il D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n.22;
- Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
- Visto il D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n.36;
- Vista la legge Regionale n. 39/2006
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1010 del 26/06/2007 di adozione di un Regolamento attuativo della legge.



## EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1**

In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h) comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le garanzie finanziarie da prestare a favore delle province sono, in via transitoria, così disciplinate:

1. i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal decreto legislativo n. 152/2006 sono definiti nell'Allegato "A" al presente regolamento;
2. i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal decreto legislativo n. 152/2006 sono quelli fissati nell'allegato "B" al presente regolamento;
3. la polizza fidejussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni devono essere costituite secondo lo schema e le condizioni contrattuali stabilite nell'allegato "C" al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 luglio 2007

Vendola

## ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI UTILIZZO DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06

- 1) L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti già in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 o dell'art. 29 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche o in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 - 209 - 210 e 211 del D.lgs. n.152/2006.

Il rilascio di autorizzazioni a discariche ai sensi del D.Lgs. n.36/03 è subordinato alla presentazione ed all'accettazione di garanzie finanziarie anche nel caso in cui il soggetto titolare sia un Ente Pubblico, atteso che il D.Lgs. n.36/03 non prevede, in merito, esclusioni di sorta.

- 2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell'atto autorizzativo, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività riconducibili agli allegati B o C del decreto legislativo n. 152/2006:

- operazioni di deposito sul o nel suolo;
- operazioni di stoccaggio;
- trattamento, tramite incenerimento, di rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
- trattamento, tramite impianti diversi dall'incenerimento dei rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
- impianti mobili;
- centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore;
- operazioni di recupero.

3) Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. n. 348/1982, ed in particolare:

- da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36 e succ. mod. ed int.;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

4) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 – 209 – 210 o 211 del D.lgs. n. 152/2006. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione alle Province competenti di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà della Provincia competente per territorio prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio delle discariche è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte delle beneficiarie Province delle garanzie finanziarie.

Per le attività già in esercizio al momento dell'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 22/1997, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie, le stesse dovranno esse-

re prestate o aggiornate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURP.

5) L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.

6) La durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione degli impianti, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escuse per ulteriori dodici mesi.

7) La durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura degli impianti di discarica deve essere pari a trent'anni.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dalle Province competenti.

Per le sole discariche di inerti già in attività la durata della garanzia dovrà essere correlata alla durata del piano di gestione post-operativa approvato.

8) Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dalle Province beneficiarie in presenza di atto o fatto derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e

prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso. Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di trent'anni dalla chiusura dell'impianto.

- 9) Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.
- 10) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 50% per i soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.3.2001 (EMAS).
- 11) La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, nel caso di autorizzazione per lotti della discarica, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, può essere prestata per lotti.
- 12) Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di emanazione della presente deliberazione, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti viene ridotto nella misura del 40%.

- 13) Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando gli enti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/00 gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.

#### ALLEGATO B

#### VALORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'E-SERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06

Nelle more di specifica disciplina, si ritengono congrui, al fine della determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 152/06, i seguenti criteri, valori e parametri di riferimento.

##### A) Discariche di rifiuti pericolosi

A.1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

60,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

15,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

A.2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

35,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dal competente ufficio provinciale.

B) Discariche di rifiuti non pericolosi

B.1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

18,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

B.2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

18,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

3,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare

dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dal competente ufficio provinciale.

C) Discariche per rifiuti inerti

C.1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

10,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

C.2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura, per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

D) Stoccaggi (attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - allegato B o attività di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C)

L'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per:

5275,00/ton per rifiuti pericolosi;

5165,00/ton per rifiuti non pericolosi.

E) Attività di recupero (allegato C, punti da R2 a R9)

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di recupero dell'impianto (espressa in ton/anno) per:

20,00/ton per rifiuti pericolosi;  
10,00/ton per rifiuti non pericolosi;  
05,00/ton per rifiuti urbani.

F) Trattamento tramite incenerimento

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in ton/anno) per:

25,00/ton per rifiuti pericolosi;  
13,00/ton per rifiuti non pericolosi;  
5,00/ton per rifiuti urbani.

G) Trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento.

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di trattamento annuo dell'impianto per:

25,00/ton per rifiuti pericolosi;  
13,00/ton per rifiuti non pericolosi;  
5,00/ton per rifiuti urbani.

H) Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:

- per impianti di superficie fino a 5.000 mq 60.000,00, per superfici eccedenti /mq 8;
- moltiplicando la potenzialità annua autorizzata di stoccaggio per 20,00 per tonnellata di rifiuto pericoloso ed 10,00 per tonnellata di rifiuto non pericoloso

I) Impianti mobili

Si applicano le tariffe relative al corrispondente impianto fisso in rapporto al periodo di durata delle campagne.

L) Attività di ricerca e sperimentazione

Le relative garanzie finanziarie dovranno essere definite caso per caso in rapporto alla tipologia e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione.

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Premesso che:

1) con Atto di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ ha autorizzato la ditta \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_

(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di \_\_\_\_\_, presso l'impianto ubicato in Comune di \_\_\_\_\_, pr. (\_\_\_\_\_);

2) a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fidejussione bancaria;

che è denominato ente garantito la Provincia di \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, ciò premesso:

la società di assicurazioni (in seguito società), domiciliata in \_\_\_\_\_, /la Banca-Agenzia di credito (in seguito società), domiciliata in \_\_\_\_\_,

con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per

sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro ( \_\_\_\_\_ ), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_

Condizioni generali di assicurazione

#### **Art. 1**

##### **(Durata della garanzia)**

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 1 anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

#### **Art. 2**

##### **(Delimitazione della garanzia)**

La società/banca-agenzia di credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

#### **Art. 3**

##### **(Calcolo del premio)**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

#### **Art. 4**

##### **(Pagamento del risarcimento)**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca-agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

#### **Art. 5**

##### **(Surrogazione)**

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### **Art. 6**

##### **(Pagamento del premio ed altri oneri)**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non

possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

#### **Art. 7**

##### **(Forma delle comunicazioni alla società)**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca-agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

#### **Art. 8**

##### **(Foro competente)**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 LUGLIO  
2007, N. 19

### **Tavolo permanente per la Sanità Elettronica della Puglia – TSE Puglia.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 991 del 26/06/2007 di adozione di un Regolamento attuativo della legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

Il presente documento definisce le regole per il funzionamento del Tavolo permanente per la Sanità Elettronica della Regione Puglia (TSE Puglia).

Il Tavolo permanente per la Sanità Elettronica di Puglia costituisce la sede di confronto e di consultazione tra l'A.Re.S. Puglia, le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS Pubblici e Privati, gli Enti Ecclesiastici, le Strutture Private Accreditate del S.S.R., la società Tecnopolis Csata e la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute per l'armonizzazione delle politiche della Sanità Elettronica<sup>1</sup> e l'attuazione relativa ai piani d'azione nazionale e regionali.

Obiettivo primario del TSE Puglia è la realizzazione di una "cabina di regia" istituzionale per il governo reale e costante dei piani, dei progetti e delle iniziative in materia di ICT in ambito sanitario, siano essi realizzati come interventi a carattere regionale siano essi realizzati come interventi a carattere aziendale collegati alla realizzazione del Sistema di Sanità Elettronica regionale.

#### **Art. 2**

##### **Composizione e Durata**

Il TSE Puglia è composto dai soggetti istituzionali rappresentativi delle diverse realtà regionali ed aziendali operanti nel S.S.R., nominati con atto della Giunta Regionale.

I componenti durano in carica per tre anni dalla data dell'atto di nomina. Alla scadenza i componenti si intendono confermati ove non intervenga atto diverso da parte della Giunta Regionale. Ogni modifica alla composizione del TSE Puglia deve essere deliberata dalla Giunta Regionale.

<sup>1</sup> - Vedasi Piano per la Sanità Elettronica della Regione Puglia

Ogni organizzazione pubblica rappresentata nel TSE Puglia, definita componente, ha diritto ad un singolo voto in sede di deliberazione.

### Art. 3

#### Funzionamento

Il TSE Puglia svolge le seguenti funzioni:

- 1) definisce gli indirizzi, gli obiettivi operativi e, in raccordo con la programmazione strategica regionale, le priorità di intervento per la Sanità Elettronica;
- 2) predispose le proposte di aggiornamento e modifica del Piano della Sanità Elettronica, da sottoporre per l'adozione all'Assessore alle Politiche della Salute ed alla Giunta Regionale;
- 3) predispose il Piano di azione annuale, anche sulla base del confronto tra esame dei sistemi informativi e mappa dei Livelli Essenziali di Informazione<sup>2</sup>;
- 4) approva i piani di lavoro ed i progetti specifici a livello regionale nonché l'allocazione delle relative risorse;
- 5) valida i Piani per la Sanità Elettronica predisposti delle Aziende Sanitarie e dagli Enti del S.S.R.;
- 6) verifica ed approva i risultati prodotti dai diversi piani e progetti in materia di Sanità Elettronica;
- 7) definisce gli standard tecnici ed organizzativi di riferimento ivi comprese le sorgenti di riferimento per le basi informative e le codifiche da utilizzare;
- 8) definisce gli standard cioè le caratteristiche funzionali minime dei sistemi informativi aziendali;
- 9) effettua il monitoraggio sullo stato di informatizzazione anche attraverso l'esame dello stato di realizzazione dei sistemi informativi regionali ed aziendali;
- 10) effettua il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano per la Sanità Elettronica della Puglia e dei relativi Piani aziendali nonché dei progetti ed interventi finanziati dai fondi (APQ – POR) per la società dell'informazione in ambito sanitario regionale;
- 11) promuove attività di formazione da sviluppare a livello regionale e nelle Aziende ed Enti del S.S.R. in materia di Sanità Elettronica, sistemi informativi e ICT in ambito sanitario;
- 12) approva, a maggioranza qualificata dei componenti, le modifiche al Regolamento di funzionamento e le sue eventuali revisioni da sottoporre all'Assessore alle Politiche della Salute per l'adozione da parte della Giunta Regionale;
- 13) coordina le attività dei "Responsabili Interni di Progetto" nominati nell'ambito di progetti e contratti regionali in materia di Sanità Elettronica e Società dell'Informazione in ambito sanitario ove tale attività di R.I.P. non sia direttamente svolta da componenti del TSE Puglia e/o dei GdLT;
- 14) comunica annualmente alla Giunta Regionale per il tramite dell'Assessore alle Politiche della Salute ed alle Aziende ed Enti del S.S.R. i risultati raggiunti ed i piani di lavoro annuali;
- 15) nomina i coordinatori dei Gruppi di Lavoro Tecnici di cui al successivo art. 8.
- 16) coordina l'operato dei Gruppi di Lavoro Tecnici, di cui al successivo art. 8, attraverso la definizione della loro articolazione, la nomina del Coordinatore di ciascun GdLT, la loro attivazione e l'assegnazione di temi oggetto di studio da parte di ciascun GdLT.

Il TSE Puglia è coordinato dal Dirigente del Settore P.G.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia.

<sup>2</sup> - I livelli essenziali di informazioni sono quel set di informazioni che permettono delle misure indispensabili per monitorare i costi e quindi governare la spesa, per confrontare, per valutare i tempi di attesa e per valutare l'appropriatezza. Attraverso i livelli essenziali di informazione, si dovranno ottenere delle misure più adeguate per ripartire il Fondo Sanitario Nazionale (W. Bergamaschi – estratto da "Condivisione e sicurezza dei dati in sanità" - 21.3.2005)



**Art. 4****Riunioni e sede del TSE Puglia**

Il TSE Puglia si riunisce, in via ordinaria almeno una volta a trimestre, con convocazione da parte del Coordinatore inviata almeno 15 giorni prima della data prefissata.

Possono essere effettuate riunioni anche in via straordinaria e/o d'urgenza su convocazione del Coordinatore, a seguito di specifiche esigenze o su richiesta di almeno 3 componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza continua di almeno i 2/3 dei componenti del TSE.

In caso di assenza o impedimento del Coordinatore del TSE Puglia, lo stesso può delegare uno dei componenti del Tavolo a svolgere, per la seduta, il ruolo di Coordinatore.

Alle riunioni del TSE possono partecipare anche altri funzionari delle Aziende Sanitarie, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale ovvero del Ministero dell'Innovazione Tecnologica, del TSE nazionale o di altri Enti dello Stato – per chiarimenti o pareri su singoli argomenti in discussione, previa comunicazione alla Segreteria Tecnica.

Laddove non diversamente specificato al precedente art. 3, tutte le decisioni del TSE Puglia sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nella votazione, il voto espresso dal Coordinatore del TSE Puglia determina la maggioranza.

Possono essere costituiti Gruppi di Lavoro Tecnici per l'approvazione dei documenti tecnici, prima che questi siano sottoposti all'approvazione finale del TSE Puglia.

I verbali vengono inviati via posta elettronica e si ritengono approvati qualora non pervengano proposte di revisione entro 7 giorni dalla data di invio.

Il TSE Puglia ha sede in Bari presso l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia.

La Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – assicura al TSE Puglia idonee risorse economiche, strumentali e logistiche per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

**Art. 5****Segreteria tecnica e Staff tecnologico**

Il TSE Puglia si avvale di una segreteria tecnica e di uno Staff tecnologico.

La segreteria tecnica è assicurata da un dipendente del Servizio Sanitario Regionale con adeguate competenze, nominato dalla Giunta Regionale e componente effettivo del TSE Puglia.

Lo Staff tecnologico è assicurato dalla società Tecnopolis Csata s.c.r.l. con sede in Valenzano (Ba).

**Art. 6****Funzioni della Segreteria tecnica**

La segreteria tecnica fornisce il necessario supporto tecnico – amministrativo, organizzativo e logistico, provvede alla verbalizzazione delle riunioni, alla comunicazione e distribuzione del materiale prodotto, anche attraverso la pubblicazione su sito appositamente creato, alla raccolta e archiviazione sistematica dei lavori del TSE Puglia e di ciascun Gruppo di Lavoro Tematico e provvede alla stesura e pubblicazione dei risultati raggiunti.

Svolge attività di raccordo tra il Coordinatore del TSE ed i componenti del TSE Puglia e tra il TSE Puglia e l'Assessore alle Politiche della Salute nonché tra il TSE Puglia e la Presidenza della G.R., gli Assessorati regionali, le Aziende Sanitarie, gli Enti, gli Istituti e le Strutture Private Accreditate del Servizio Sanitario Regionale nonché tra il TSE Puglia ed il TSE nazionale.

Svolge attività di raccordo tra TSE Puglia e Staff tecnologico.

La segreteria tecnica cura, per il tramite del coordinatore, le attività di comunicazione esterna nell'ambito delle attività di program management del TSE Puglia.

La segreteria tecnica ha sede presso il TSE Puglia.

**Art. 7****Funzioni dello Staff tecnologico**

Lo Staff tecnologico supporta le attività del TSE Puglia e dei Gruppi di Lavoro Tecnici.

In particolare, le attività assicurate dallo Staff tecnologico al TSE Puglia riguardano:

- a) pareri e consulenza tecnica in materia di sistemi informatici e telecomunicazioni;
- b) predisposizione di documenti tecnici da sottoporre, per stati di avanzamento, alla revisione ed approvazione del TSE Puglia e/o dei Gruppi di Lavoro Tecnici;
- c) altre attività qui non specificate e rientranti, comunque, tra gli ambiti di competenza definiti dalla G.R. a carico dello Staff tecnologico.

#### **Art. 8**

##### **Gruppi di Lavoro Tecnici (GdLT)**

I Gruppi di Lavoro Tecnici (GdLT) sono preposti, insieme allo Staff tecnologico, per una specifica area tematica o di progetto, alle attività:

- a) di definizione delle regole tecniche
- b) di predisposizione di analisi e approfondimenti
- c) di predisposizione di documenti tecnici

Il Program management dei GdLT è assicurato dallo Staff tecnologico;

I Gruppi di Lavoro Tecnici:

- sono attivati dal TSE Puglia, su proposta del Coordinatore, in base al piano di lavoro annuale.
- sono costituiti da rappresentanti della Regione, dell'A.Re.S. Puglia, delle Aziende Sanitarie, Enti, Istituti del S.S.R. nonché del MIT (DIT e CNIPA) e del Ministero della Salute, ovvero da referenti tecnici da questi delegati.
- sono coordinati, di norma, da un componente del TSE.

Il TSE ed i GdLT possono essere affiancati da panel consultivi di esperti, ovvero Comunità di Pratica (vendors, associazioni di categoria, dirigenti sanitari, etc.) individuati in base alle specifiche esigenze.

All'interno dei GdLT possono essere costituiti ulteriori sottogruppi di lavoro, denominati comitati tecnici (CT), per la realizzazione di specifici obiettivi.

Ogni risultato (ad esempio, documenti, atti, proposte) elaborato da un Gruppo di Lavoro Tecnico

deve avere sempre la dizione "bozza" sino all'approvazione da parte del TSE Puglia, che dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi.

#### **Art. 9**

##### **Partecipazione delle Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R.**

Le Aziende Sanitarie si attengono a quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia di Sanità Elettronica nonché degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute sulla base di quanto predisposto dal TSE Puglia.

Gli I.R.C.C.S. pubblici e privati, gli Enti Ecclesiastici, le Strutture Private Accreditate del S.S.R. sono tenuti a rendere compatibili i processi di organizzazione delle attività di Sanità Elettronica con quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia.

Le Aziende Sanitarie, gli I.R.C.C.S. pubblici e privati, gli Enti Ecclesiastici, le Strutture Private Accreditate del S.S.R. organizzano al proprio interno la funzione "Sistemi e flussi informativi automatizzati" secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

I responsabili delle strutture o funzioni "Sistemi e flussi informativi automatizzati" Aziende Sanitarie, gli I.R.C.C.S. pubblici e privati, gli Enti Ecclesiastici, le Strutture Private Accreditate del S.S.R. assicurano la partecipazione alle attività del TSE Puglia ed in particolare dei Gruppi di Lavoro Tecnici tematici.

Il TSE Puglia favorisce il massimo coinvolgimento delle Aziende Sanitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici, delle Strutture Private Accreditate del S.S.R. nelle attività di pianificazione e verifica in materia di Sanità Elettronica.

#### **Art. 10**

##### **Il raccordo con altri tavoli**

Il TSE Puglia, in una logica di ottimizzazione delle risorse impiegate, si raccorda con altri tavoli istituzionali e progetti che interessano la Sanità

Elettronica sia a livello europeo che nazionale:

- verificando e promuovendo la coerenza dei requisiti dell'architettura tecnologica della sanità elettronica;
- condividendo gli approcci metodologici;
- favorendo il riuso delle soluzioni e dei documenti tecnici.

In particolare, il TSE Puglia:

- a) per quanto attiene la cooperazione applicativa e l'interoperabilità, fa riferimento ai modelli SPC (Servizi di connettività ed interoperabilità di base) ed SPCoop (Servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa), definiti dal CNIPA nonché alle regole ed indirizzi previsti dalla RUPAR Puglia;
- b) per quanto riguarda la progettazione e realizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (NSISR), il TSE Puglia si coordina con la Cabina di Regia (CdR) nazionale e con il TSE nazionale, in particolare:
  - recependo le linee di indirizzo strategico nonché gli atti relativi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ed ai "Mattoni del SSN";
  - definendo il piano d'azione regionale del NSISR;
  - definendo il programma di finanziamento e di attuazione condivisa del Piano per la Sanità Elettronica della Regione Puglia;
- c) effettua la verifica della coerenza:
  - fra la definizione dei processi e degli oggetti informativi con gli obiettivi di qualità dei dati che costituiscono i Livelli Essenziali di Informazioni (LEI);
  - fra la pianificazione attuativa regionale, i piani attuativi aziendali e gli obiettivi di disponibilità dei dati che costituiscono i LEI.

## **Art. 11**

### **Disposizioni transitorie**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono individuati i seguenti Gruppi di Lavoro Tecnici:

1. il Gruppo "Infrastrutture", deputato alla definizione dei requisiti tecnici dell'infrastruttura di base della Sanità Elettronica di Puglia;
2. il Gruppo "Assessment" che sviluppa un'analisi dettagliata sullo stato dell'arte dei sistemi informativi in ambito regionale partendo da quanto già previsto nel Piano per la Sanità Elettronica di Puglia nonché la rilevazione delle migliori referenze sul territorio regionale e nazionale, sulla base di indicatori concordati;
3. il Gruppo "Flussi e Debiti Informativi e LEI in Sanità", preposto alla ricognizione dei flussi informativi, dei debiti informativi in Sanità al fine della realizzazione di una mappa indispensabile per una migliore organizzazione dei flussi sia a livello aziendale che regionale nonché per una prima analisi sui livelli di informazione esistenti in ambito sanitario;
4. il Gruppo "Finanziamento della Sanità Elettronica" finalizzato ad una prima ricognizione delle risorse economiche e dei possibili finanziamenti per la realizzazione a livello regionale ed aziendale delle iniziative di Sanità Elettronica.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 luglio 2007

Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile      **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---